

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1304

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori SPERONI, TABLADINI, PERUZZOTTI,  
BUSNELLI, SERENA, ROBUSTI, LORENZI, BEDONI, SERRA,  
TERZI, LOMBARDI-CERRI, FRIGERIO, CARINI,  
PEDRAZZINI, STEFANI, CARNOVALI, PERIN, REGIS,  
BRUGNETTINI, GIBERTONI, CECCATO, PAINI, WILDE,  
ARMANI, PODESTÀ, PAGLIARINI e BASTIANETTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1995**

—————

Revisione della Costituzione in senso federale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di una profonda modificazione del nostro ordinamento appare ormai improcrastinabile. Le lacune e le inefficienze del sistema appaiono tali da richiedere un intervento efficace che, ponendo più stabili radici, consenta di fissare i nuovi presupposti organizzativi e funzionali in cui i cittadini possano comunque riconoscersi.

Si tratta, in altri termini, di ridisegnare il quadro costituzionale, pur nel pieno rispetto dei valori fondanti la Carta del 1948 e, al tempo stesso, di approntare strumenti che consentano la piena realizzazione di quei valori. Non vi è infatti dubbio che quei valori siano da condividere pienamente, rappresentando obiettivi ultimi da raggiungersi per approssimazioni successive, che comunque devono orientare l'azione dei soggetti pubblici.

La Lega Nord ha improntato fin dall'origine la sua attività ad un criterio ispiratore: il federalismo dell'ordinamento. Con questo termine si vuole indicare una attribuzione di poteri effettivi ad una pluralità di soggetti istituzionali che formano, nel loro complesso, una federazione. Le esperienze di altri paesi, come da ultimo il Belgio, mostrano che è pienamente possibile ridisegnare tutto il sistema in una nuova prospettiva federalistica, partendo da una concezione centralistica del sistema. Il principio inverso, considerato il processo federale «classico», come si è realizzato ad esempio negli Stati Uniti, non costituisce l'unica modalità necessaria per la realizzazione di un sistema in cui i poteri sono sostanzialmente attribuiti ad un unico soggetto centrale, vale a dire lo Stato. D'altro lato, la complessità degli interessi e delle loro relazioni in un ordinamento moderno richiedono una sempre maggiore estrinsecazione del principio della separazione dei poteri, non solo

in senso orizzontale ma anche in senso verticale; non solo fra diversi organi facenti capo al medesimo soggetto, ma anche fra diversi soggetti corrispondenti ai diversi livelli territoriali che compongono la nazione. In questa logica il processo federalista trova una sua precisa collocazione, che si rafforza nella prospettiva di avvicinare sempre più le istituzioni ai cittadini e dunque di chiamare le prime ad una responsabilità diretta ed individuabile nei confronti dei secondi.

Il disegno di legge costituzionale qui presentato è dunque il risultato dell'impegno della Lega Nord per un'articolazione dell'ordinamento in senso federale. In tale disegno l'Italia viene definita Repubblica federale, i cui principi di base sono la democrazia e lo Stato di diritto ed i cui valori fondamentali sono la libertà individuale e di mercato nonché la solidarietà tra i cittadini. Si intende così esplicitare che il nuovo ordinamento vuole essere una sintesi tra liberismo e solidarietà. La Repubblica federale è costituita da Comuni, Province, Regioni, Stati e Federazione, conformemente al principio di sussidiarietà, rispetto non solo ai singoli cittadini ed alle formazioni sociali, ma anche per i soggetti pubblici territoriali e non territoriali, nazionali ed internazionali. In questa prospettiva sono integrati i principi fondamentali della Costituzione. È quindi prevista l'istituzione di una nuova figura intermedia, quanto a dimensioni, lo Stato, di carattere sovregionale e a sua volta composto da più regioni. È poi istituito il distretto federale per la capitale della Repubblica, che viene così a costituire un istituto diversificato rispetto agli altri organismi previsti per tutto il territorio nazionale; l'ispirazione è analoga a quanto previsto, ad esempio, dall'ordinamento statunitense, al fine di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

evitare qualsiasi forma di dipendenza organizzativa della capitale da altri soggetti istituzionali legati al territorio e di evidenziarne la funzione unificatrice.

È poi prevista la libertà e l'uguaglianza di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge ed i loro rapporti con la Repubblica federale sono regolati sulla base di intese. È prevista anche la tutela dell'ecosistema, oltre che del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.

È confermato quanto previsto dall'articolo 10 della Costituzione per quanto attiene ai rapporti con l'ordinamento internazionale ed al trattamento dello straniero. Il divieto di estradizione per reati politici non trova applicazione per i delitti di genocidio: è così chiarito che nessuna forma di criminalità può trovare una sorta di rifugio nel movente politico. È inoltre previsto il ripudio della guerra, come già nella Costituzione vigente, nonché l'adesione della Repubblica ai principi ed ai valori delle Nazioni Unite. Infine la Repubblica federale dovrà collaborare allo sviluppo dell'Unione Europea per la realizzazione della Federazione degli Stati Uniti d'Europa. È così accentuata ed adeguata l'ispirazione internazionalista della nostra Costituzione che viene così ad aprirsi ulteriormente agli ordinamenti sovranazionali ed internazionali.

L'articolo 12 prevede infine, con un'innovazione che non ha rilievo solo formale, che la lingua ufficiale della Repubblica federale è l'italiano.

Il titolo I della parte I della Costituzione non è stato modificato, se non per i necessari adeguamenti ad una più avanzata concezione della libertà degli individui e a mutamenti di carattere tecnologico non prevedibili nel 1948. In particolare è previsto che la libertà d'associazione riguardi tutti i soggetti presenti sul territorio e non esclusivamente i cittadini italiani, in conformità agli orientamenti manifestati in questi anni dalla Corte costituzionale. Significative integrazioni sono state apportate alla disciplina costituzionale della libertà di

manifestazione del pensiero. In primo luogo, limiti possono essere posti dalla legge esclusivamente a tutela dei diritti della persona. In secondo luogo vengono tutelati espressamente i minori nella formazione della loro personalità e cultura, con riserva di disciplina particolare per le manifestazioni lesive diffuse attraverso il mezzo televisivo. È posto poi divieto il di raccogliere ed usare informazioni che possano discriminare o ledere i diritti fondamentali della persona; si tratta della costituzionalizzazione esplicita del diritto alla *privacy*. Inoltre, è stabilita una disciplina di tutela del pluralismo dei sistemi informativi ed in particolare delle emittenti radiotelevisive. La c.d. *par condicio* nell'accesso ai mezzi di informazione e una disciplina costituzionale del divieto di concentrazioni nel settore radiotelevisivo appaiono quanto mai necessari, in una fase storica in cui l'effettività democratica è sempre più condizionata dai mezzi di informazione, in primo luogo la televisione, per la quale le modalità di uso del mezzo tecnologico fanno quasi costantemente premio sui contenuti del messaggio. La disciplina del sequestro è poi riferita espressamente a tutti i mezzi di diffusione dell'informazione.

L'articolo 23 della Costituzione è perfezionato, laddove la riserva di legge per le prestazioni personali o patrimoniali è riferita sia alle prestazioni ordinarie sia a quelle straordinarie, a maggiore garanzia dei cittadini. L'extradizione del cittadino di cui all'articolo 26 della Costituzione è ammessa, analogamente a quanto previsto per lo straniero per i delitti di genocidio, anche quando essi possano presentare profili di politicalità.

L'articolo 27 proposto stabilisce un divieto generalizzato per la pena di morte.

La responsabilità dei funzionari e dei dipendenti è stabilita, in base all'articolo 28 della Costituzione, per tutto il settore pubblico.

L'articolo 29 della Costituzione è poi modificato in modo da attribuire alla Repubblica federale nel suo insieme l'obiettivo di riconoscere e tutelare i diritti della famiglia. L'articolo 30 della Costituzione è

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modificato all'ultimo comma, per cui spetta alla legge fissare norme e limiti per la ricerca non solo della paternità ma anche della maternità. Si tratta di una necessaria integrazione correlata alle significative innovazioni scientifiche che rendono necessario fissare i limiti e la definizione della paternità come pure della maternità. Viene così, implicitamente, fissato per il legislatore il compito di intervenire in una materia in cui gli aspetti normativi si confondono spesso con quelli etici.

L'articolo 21 del disegno di legge costituzionale, oltre a proporre l'integrazione per cui è l'intera Repubblica federale a dovere agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti, modifica l'articolo 31 della Costituzione introducendo un nuovo comma in base a cui la stessa Repubblica è chiamata a promuovere la normativa in materia di adozioni, affidamenti ed affiliazioni; in tal modo viene data ulteriore specificazione al comma precedente sulla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, ponendo direttamente ed espressamente nel testo costituzionale l'obiettivo di una disciplina legislativa adeguata in una materia così delicata.

L'articolo 32 della Costituzione è poi integrato, in senso analogo agli articoli precedenti, con il richiamo alla Repubblica federale per la tutela della salute. L'articolo 33 è modificato in modo da escludere riserve di legge per lo Stato in materia di istruzione e da escludere oneri a carico dell'intera Repubblica federale, connessi all'istituzione di scuole ed istituti di educazione da parte di enti e privati. Viene altresì proposta la soppressione del comma che prescrive l'esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. L'ultimo comma, infine, rinvia direttamente agli statuti di università ed accademie per garantirne l'autonomia, senza che vi siano limiti fissati da leggi statali, come attualmente stabilito dall'articolo 33.

L'articolo 24 del disegno di legge costituzionale propone, in modo innovativo rispet-

to alla Costituzione vigente, di modificarne l'articolo 34 in modo che sia la legge federale a stabilire il periodo minimo per l'istruzione obbligatoria e che la Repubblica federale assicuri la libertà di scelta tra scuola pubblica e privata, secondo forme stabilite dalla legge. Spetta alla Repubblica federale, poi, rendere effettivo il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, affinché possano raggiungere i gradi più alti degli studi; nel testo proposto non sono indicati gli strumenti per raggiungere tale obiettivo, così da consentire la massima efficacia dell'intervento pubblico e non limitarne la possibilità di intervento.

Gli articoli da 25 a 36 del disegno di legge costituzionale sono volti a modificare il titolo III della parte I della Costituzione, ad eccezione dell'articolo 40 sul diritto di sciopero. In particolare è rafforzata l'ispirazione di carattere liberista della Costituzione, ponendo espressa garanzia per la concorrenza e la libertà di accesso ai mercati nonché la promozione di accordi e di organizzazioni internazionali in vista dell'affermazione della libera iniziativa; inoltre, gli unici limiti all'iniziativa economica privata sono rappresentati dalla sicurezza, dalla libertà, dalla dignità umana. In questa prospettiva si pone anche la nuova disciplina del diritto di proprietà, che non richiama più l'appartenenza dei beni economici allo Stato, ad enti o a privati; è inoltre soppresso il richiamo alla funzione sociale della proprietà privata quale limite per la medesima. Alla proprietà pubblica è al contrario affidata una funzione residuale per la produzione di quei beni e servizi di interesse pubblico che non sono offerti dall'iniziativa privata. In senso analogo di minore limitazione della libera espansione del diritto di proprietà è prevista la disciplina relativa alla proprietà terriera. Pur tuttavia è confermata la tutela dei diritti del lavoratore e delle sue condizioni di lavoro. Adeguata tutela è inoltre assicurata alla donna lavoratrice, mentre sarà la legge federale a stabilire il minimo di età per il lavoro salariato e spetterà a tutta la Repubblica federale tutelare i minori. È altresì rafforzata la tutela dei cittadini inabili al

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lavoro o sprovvisti dei mezzi di sopravvivenza. Nel confermare la libertà dell'assistenza privata, è previsto all'articolo 38 della Costituzione che i cittadini siano liberi di scegliere tra assistenza pubblica e privata.

Sono proposte significative modificazioni alla disciplina sindacale prevista dall'articolo 39 della Costituzione. Si propone infatti che l'organizzazione sindacale debba essere sia libera che autofinanziata e che l'ordinamento interno e l'attività dell'organizzazione sindacale debbano essere conformi ai principi della democrazia. È fatto poi rinvio alla legge per la determinazione dei criteri di accertamento della rappresentatività dei sindacati, ai fini del conferimento di efficacia obbligatoria generale ai contratti collettivi di lavoro. È infine fissato l'obbligo di pubblicità e di deposito dei bilanci dei sindacati. È dunque soppressa la disposizione contenuta nel vigente articolo 39 che pone l'obbligo di registrazione dei sindacati, che non può avere luogo se non sussista un ordinamento interno a base democratica. Si ricorda, d'altro canto, che proprio l'obbligo di registrazione ha trovato completa disapplicazione nella prassi.

Trova inoltre conferma il rilevante ruolo della cooperazione con carattere di mutualità e della collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Nella prospettiva di impronta liberista si pone anche la tutela del risparmio in tutte le sue forme e l'articolo 47 della Costituzione, nella stesura proposta, attribuisce il potere di vigilanza sulle aziende di credito ad un organo autonomo, che è distinto dalla banca centrale. Viene inoltre specificato che la Repubblica federale favorisce l'accesso del risparmio al diretto e indiretto investimento azionario nei complessi industriali, commerciali, bancari ed assicurativi del Paese; in tal modo si adegua la disciplina costituzionale alle esigenze di un ordinamento finanziario più avanzato e complesso rispetto a quello previsto dal costituente del 1948, che si richiamava esclusivamente ai grandi complessi produttivi del Paese.

Alcune significative innovazioni sono riportate al titolo IV della parte I. In

particolare la libertà di associazione in partiti politici è riconosciuta per consentire il concorso alla determinazione della politica nazionale secondo i principi fissati dalla Costituzione, e non secondo il metodo democratico genericamente previsto dal vigente articolo 49. Sono poi introdotti due principi rilevanti: la conformità al principio ed alla prassi della democrazia dell'ordinamento interno e dell'attività dei partiti; la pubblicità dei bilanci dei partiti stessi. In secondo luogo il rinvio alla legge per la parificazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica federale è estesa anche ai cittadini appartenenti a Paesi dell'Unione Europea. Le Forze armate sono poi chiamate a darsi un ordinamento informato non tanto ad un astratto spirito democratico quanto direttamente ai principi della Costituzione.

Il progetto di legge costituzionale affronta poi la questione della forma di governo e, in primo luogo, dell'organizzazione delle Assemblee rappresentative. L'incidenza della nuova forma di Stato sulla forma di governo si realizza essenzialmente nella diversa composizione delle due assemblee. Il Parlamento viene infatti strutturato in due rami: l'Assemblea federale e l'Assemblea degli Stati e delle Regioni. L'Assemblea federale è espressione diretta del corpo elettorale venendo eletta, in base all'articolo 56 della nuova Costituzione, a suffragio universale e diretto. Essa è composta da 400 deputati, alla quale carica possono accedere tutti gli elettori maggiori. I seggi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione di ciascuna.

L'Assemblea degli Stati e delle Regioni è invece formata dai componenti dei Governi degli Stati e dei Governi delle Regioni. Essa è dunque espressione dei soggetti componenti la Federazione, che, in omaggio al principio dell'unità federale, debbono trovare rappresentanza anche al livello centrale. Ogni Stato ha cinque voti in seno all'Assemblea, mentre ogni Regione ne ha in proporzione alla popolazione e comunque non meno di due. Ciascuna delegazione invia un numero di componenti pari al numero dei voti, che debbono essere

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

espressi unitariamente per ciascuno Stato o Regione. L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Presidente, su iniziativa di almeno due Stati o di almeno quattro Regioni ovvero ancora del Governo federale o del Presidente della Repubblica. I suoi componenti possono assistere a qualsiasi seduta dell'altro ramo. In base al nuovo articolo 59 della Costituzione l'Assemblea federale viene eletta per quattro anni. Viene poi modificata la disciplina costituzionale relativa alle nuove elezioni e alla *prorogatio*, che è riferita esclusivamente all'Assemblea federale. Le elezioni debbono avere luogo entro trenta giorni dalla fine della precedente Assemblea federale e la prima riunione deve aver luogo entro dieci giorni e non entro venti giorni come previsto dal vigente articolo 61 della Costituzione. È inoltre confermato il regime della *prorogatio* della vecchia Assemblea federale fino alla riunione della nuova. La diversa legittimazione di ciascuna Camera determina poi, in questo progetto, che la riunione in via straordinaria di una assemblea non comporti la convocazione di diritto anche dell'altra. Per le riunioni in seduta comune Presidente e ufficio di presidenza sono quelli dell'Assemblea federale che viene così a succedere alla Camera dei deputati in questa specifica funzione. Il progetto ribadisce poi il contenuto dell'attuale articolo 64 della Costituzione, fatta eccezione per la possibilità per il Governo di assistere alle sedute, che è estesa anche a rappresentanti appartenenti ai diversi dicasteri. La diversa composizione delle due Camere esclude, inoltre, la conservazione dell'istituto dei senatori a vita.

L'articolo 54 del progetto modifica significativamente l'articolo 67 della Costituzione, con una formulazione in cui si precisa che l'esercizio delle funzioni di componente dell'Assemblea federale è effettuato nell'interesse della Repubblica federale. Nuova disciplina è stabilita per le immunità parlamentari che vengono estese anche ai componenti del Consiglio dei ministri quanto all'insindacabilità connessa all'esercizio delle funzioni. È prevista l'autorizzazione dell'Assemblea di appartenenza per

l'effettuazione, nei confronti di un proprio componente, di perquisizioni personali o domiciliari, fatta eccezione per i delitti in flagranza di reato per i quali è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. L'autorizzazione è necessaria anche in relazione alle misure di esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Il progetto interviene poi con sostanziali modifiche sulla disciplina relativa alla funzione legislativa. Sono in primo luogo indicate le materie per le quali la Federazione è competente in via esclusiva e per le quali ambedue le Assemblee si debbono esprimere conformemente sul medesimo testo. In particolare è da notare che nella materia degli affari esteri è fatta salva la possibilità per le Regioni di stipulare accordi relativi a materie di proprio interesse e non di competenza dello Stato. Altre materie sono pure attribuite in via esclusiva alla Federazione, ma per esse vi è una deliberazione per una sola Assemblea federale. Per queste come per le precedenti materie le funzioni amministrative sono esercitate dalla Federazione. È fatta comunque salva la disciplina prevista per le competenze legislative dagli Statuti delle regioni a statuto speciale, anche qualora tali materie siano ricomprese tra quelle da attribuirsi in via esclusiva alla Federazione.

Viene poi definita una nuova disciplina dell'iniziativa legislativa, attribuita al Governo ed a ciascun componente delle Assemblee, oltre che al popolo. Non è invece previsto alcun rinvio alla ulteriore disciplina recata da leggi costituzionali. I progetti di legge debbono essere presentati all'Assemblea federale, ma i componenti degli Stati e delle Regioni debbono presentarli alla propria Assemblea per le materie che necessitano di conforme deliberazione dei due rami del Parlamento. È sostanzialmente confermata la disciplina relativa al procedimento legislativo ed alla promulgazione delle leggi nonchè del rinvio presidenziale. Particolarmente importante risulta l'innovazione proposta alla disciplina del *referendum*, che può essere sia consultivo sia abrogativo sia approvativo di una legge o di un atto avente valore di legge e che può

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere richiesto anche da due Parlamenti statali.

Particolarmente significativa risulta la nuova disciplina proposta per i decreti-legge, per i quali la prassi ha evidenziato un uso talvolta distorto in quanto si è registrata una moltiplicazione abnorme del ricorso alla decretazione d'urgenza, anche in casi in cui i presupposti costituzionalmente previsti non sussistevano. Pertanto è necessario individuare strumenti normativi tali da restringere l'ambito del ricorso alla decretazione d'urgenza. Il disegno di legge costituzionale indica tassativamente le materie per le quali possono essere adottati decreti-legge: sicurezza nazionale, calamità naturali, norme finanziari urgenti e indifferibili, recepimento di atti normativi dell'Unione Europea. Un ulteriore elemento per scoraggiare l'indiscriminato ricorso alla decretazione d'urgenza è rappresentato dalla necessaria espressione di un parere favorevole del Presidente della Repubblica circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei decreti-legge; in assenza di parere favorevole i decreti non possono entrare in vigore e, qualora il parere sia parzialmente favorevole, entrano in vigore solo le disposizioni o le parti favorevolmente accolte dal Presidente della Repubblica. È dunque attribuito un penetrante ruolo di garanzia ordinamentale in capo al Presidente della Repubblica, rimasto finora implicito e non formalizzato. È infine previsto il divieto di riprodurre in successivi decreti elementi già contenuti in decreti respinti o non approvati.

Sono poi proposte talune modificazioni relative alla disciplina dell'amnistia e dell'indulto di cui all'articolo 79 della Costituzione. Non è infatti più prevista la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera ai fini dell'approvazione. Inoltre è fissato il divieto di applicazione dell'amnistia o dell'indulto per i reati commessi dal Presidente della Repubblica federale ed è soppresso il riferimento alla fissazione del termine per la loro applicazione. Di particolare portata risulta la modifica proposta all'articolo 80 sulla ratifica dei trattati internazionali. È fissato infatti

l'obbligo per il Governo di rendere noto al Parlamento ogni accordo o trattato prima della sua sottoscrizione. In tal modo il Parlamento viene ad assumere una posizione ben più rilevante negli impegni internazionali dello Stato, secondo un modello in cui non è più il Governo titolare esclusivo dell'esercizio delle funzioni connesse agli impegni internazionali. Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle Assemblee, da presentarsi entro trenta giorni dalla trasmissione dell'atto, il Parlamento si pronuncia sull'accordo o sul trattato. In mancanza sussiste una sorta di silenzio-assenso del Parlamento per l'ulteriore corso dell'atto internazionale. È comunque prescritta l'autorizzazione con legge alla ratifica in materia di variazioni territoriali, oneri finanziari, assunzioni di obblighi militari o comunque per quegli atti che determinano modificazioni legislative. Il procedimento appena descritto dovrà essere seguito anche nel caso di denuncia o di recesso degli accordi già sottoscritti.

È infine confermata la disciplina relativa alle commissioni d'inchiesta, che possono essere disposte peraltro esclusivamente dall'Assemblea federale, in quanto considerate diretta espressione del principio rappresentativo.

Il progetto di revisione della Costituzione reca alcune significative innovazioni al titolo II, relativo al Presidente della Repubblica federale, che viene eletto dal Parlamento in seduta comune, a cui partecipano dieci delegati per ciascuna regione, anziché tre come attualmente previsto. Confermata la maggioranza richiesta per l'elezione dei primi tre scrutini, è previsto invece che dopo il terzo scrutinio debba sussistere la maggioranza assoluta dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il sesto scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati che al precedente scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. È poi previsto un abbassamento dell'età minima per l'eleggibilità alla carica di Presidente della Repubblica, che viene portata da cinquanta a quaranta anni ed è ridotta da sette a sei anni la durata del mandato presidenziale, di cui

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è espressamente stabilita la non rinnovabilità. Il termine per la convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente è poi portato da trenta a sessanta giorni. La funzione di supplente è attribuita al presidente della Assemblea degli Stati e delle Regioni. Il Presidente della Repubblica Federale non solo ha un carattere rappresentativo ma, in base all'articolo 87 della Costituzione, così come proposto, svolge le funzioni di Capo di Stato della Federazione. Il suo potere di scioglimento è riferito esclusivamente all'Assemblea federale, in connessione alla diversa natura dei due rami del Parlamento.

Il progetto di legge costituzionale modifica poi il titolo III relativo al Governo. In particolare sono apportate innovazioni assai significative al meccanismo fiduciario che lega Parlamento e Governo. La fiducia è data dalla sola Assemblea federale e non anche dall'altro ramo del Parlamento, in quanto esclusivamente la prima ha carattere direttamente rappresentativo del corpo elettorale. In secondo luogo è stabilito il divieto di porre la questione di fiducia su materie in votazione da parte dell'Assemblea federale. Il meccanismo fiduciario viene dunque ad assumere un carattere eccezionale rispetto all'attuale, in quanto l'Assemblea federale, e solo lei, deve attivarsi qualora intenda porre in votazione una mozione di sfiducia.

Sotto il profilo organizzativo e funzionale dell'istituzione governativa, è stabilito il divieto di conferire a ministri, sottosegretari, commissari o altre istituzioni governative funzioni relative a materie non attribuite alla competenza esclusiva della Federazione. Si intende così rafforzare la natura del tutto tassativa delle materie attribuite alla competenza centrale evitando fenomeni di tendenza accentratrice, legati alla funzione di coordinamento. Quanto poi alla autorizzazione alla sottoposizione alla giurisdizione ordinaria dei componenti del Governo per reati commessi all'esercizio delle loro funzioni, è fatto rinvio alla legge ordinaria, anziché alla legge costituzionale come attualmente previsto all'articolo 96 della Costituzione.

La sezione relativa alla pubblica amministrazione reca in primo luogo una modifica all'articolo 97 della Costituzione, che compie un'opera di «decentramento normativo» dell'amministrazione, in quanto rinvia alla disciplina fissata da statuti e regolamenti, espressione del principio autarchico, sia pure sulla base di principi determinati dalle leggi. È inoltre prevista una netta separazione tra politica e gestione: gli indirizzi sono determinati dagli organi istituzionali, rispetto ai quali è affermata la separazione delle amministrazioni. È inoltre stabilita la connessione diretta tra funzioni amministrative e risorse, per cui gli organi istituzionali sono coadiuvati da uffici composti dal personale strettamente necessario allo scopo. Inoltre una rilevante innovazione è rappresentata dall'inserimento nel progetto di revisione costituzionale di una disposizione relativa alle autorità indipendenti, in riferimento alle quali è prevista una riserva di legge e la cui autonomia è assicurata dal divieto, espressamente previsto, di determinazione da parte degli organi istituzionali degli indirizzi o della composizione. Si tratta di un aspetto assai rilevante che, tenendo conto anche delle esperienze maturate all'estero, con particolare vigore nei Paesi anglosassoni, consente l'istituzione di queste figure, in modo da assicurare la corrispondenza tra il *nomen iuris* e le funzioni svolte.

Il nuovo articolo 98 della Costituzione proposto dal progetto di legge costituzionale provvede poi a individuare il concetto di pubblico interesse, in modo da non lasciare inopportuni ambiti discrezionali nella prassi applicativa, che rischiano talora di trasformarsi in arbitrio laddove vi sia indeterminatezza del concetto di pubblico interesse. La dottrina ha lungamente dibattuto sul carattere pubblico dell'interesse da perseguire: spesso infatti il pubblico interesse è identificato con l'interesse parziale dello Stato-persona e non con quello oggettivamente individuato della comunità. La proposta, dunque, proprio nel tentativo di oggettivizzare il concetto di pubblico interesse, ne offre una definizione di carattere funzionale, in base a cui tutto il personale

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle pubbliche amministrazioni deve operare esclusivamente con criteri di efficienza, efficacia, produttività, funzionalità, imparzialità e trasparenza. In secondo luogo ciascun pubblico dipendente è chiamato a rispondere dell'applicazione di tali criteri. Inoltre, per consentire una maggiore responsabilizzazione è stabilito che una quota della retribuzione sia rapportata a quei criteri e periodicamente verificata e determinata. I funzionari sono poi chiamati a documentare i risultati progressivamente conseguiti nell'efficienza dell'ufficio o del servizio, la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità. Quest'ultimo aspetto in particolare configura una nuova forma di amministrazione per obiettivi in cui il risultato da raggiungere costituisce aspetto preponderante rispetto alla disciplina organizzativa e strutturale. Si prevede infine che i compiti dei funzionari pubblici consentano l'individuazione di responsabilità professionali e personali nei confronti di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Il progetto reca un nuovo articolo 99 della Costituzione in materia di tutela, giurisdizionale e non, nei confronti della pubblica amministrazione.

La tutela giurisdizionale è sempre ammessa per motivi di legittimità, contro le azioni e le omissioni della amministrazione. La tutela deve essere efficace e garantire il risarcimento per ogni lesione illegittima. Dunque tale tutela risarcitoria è estesa anche ai danni conseguenti a lesioni di interessi legittimi. Per quanto poi riguarda la tutela non giurisdizionale è fatto rinvio alla legge per la disciplina dei ricorsi amministrativi e di altri istituti suscettibili di produrre la risoluzione delle controversie. Alla legge è fatto rinvio anche per la determinazione dei requisiti di ammissione e i criteri di specializzazione dei magistrati che giudicano sulle controversie della pubblica amministrazione. I giudici amministrativi di primo grado debbono peraltro essere reclutati solo su base regionale.

L'articolo 99-bis della Costituzione, così come proposto dal progetto, individua invece i criteri che debbono informare l'attività della pubblica amministrazione: efficacia,

efficienza, produttività, funzionalità, imparzialità e trasparenza. Questo è il fine non solo per i singoli impiegati ma anche per l'attività amministrativa nel suo complesso. In tale prospettiva è previsto un sistema di controllo interno di gestione che rilevi costi e risultati, sulla base di indicatori specifici. Dei relativi risultati deve essere data comunicazione, su richiesta, non solo ai componenti degli organi istituzionali e di altre amministrazioni ma anche ai cittadini. I criteri richiamati devono valere anche per i procedimenti amministrativi. Sono poi espressamente richiamati i principi fondamentali che debbono ispirare l'attività amministrativa, che possono già attualmente considerarsi recepiti, in linea generale, dal legislatore ordinario, ma che così possono costituire un parametro generale e costante dell'azione amministrativa. Si tratta dei diritti all'informazione, alla partecipazione ai procedimenti, al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni, alla fissazione di termini tassativi per la conclusione dei procedimenti amministrativi nonché a rimedi sostitutivi nei confronti dell'inerzia dell'amministrazione.

Viene poi proposto un nuovo articolo 99-ter della Costituzione sull'accesso ai pubblici uffici. È prevista l'assunzione esclusivamente in base a concorso pubblico, che si deve svolgere su base regionale e per ruoli organici regionali. È previsto poi che nelle più alte cariche federali si trovino funzionari di tutti gli Stati, in modo da evitare monopoli territoriali al livello federale. Le persone adibite agli altri uffici federali di regola debbono provenire dallo Stato in cui esplicano la loro attività. Indipendenza e imparzialità sono garantite anche dalla composizione degli organi preposti alla gestione e alla disciplina del personale. I funzionari debbono sempre dichiarare l'appartenenza a qualsiasi forma associativa, in modo da rendere trasparente la loro condizione, data la precipua responsabilità a cui sono chiamati.

Quanto agli organi ausiliari, viene previsto un nuovo articolo 100 della Costituzione che, in primo luogo, procede alla costituzionalizzazione della Banca d'Italia di cui è assicurata l'autonomia e fissato il

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compito di garantire la stabilità dei prezzi. In stretta connessione con l'evoluzione comunitaria del nostro ordinamento è anche prevista la possibilità che le funzioni e le competenze della Banca d'Italia possano essere trasferite alla Banca centrale dell'Unione Europea. È poi garantita l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i cui componenti non possono essere nominati dal Governo nè svolgere funzioni ulteriori rispetto ai compiti dei rispettivi organi. È precisato che il Consiglio di Stato è organo di consulenza delle amministrazioni pubbliche e giudice amministrativo di secondo grado. Le Corti dei conti sono federali e regionali e sono competenti a controllare la legittimità della attività delle amministrazioni della rispettiva circoscrizione, assicurando la regolarità dei conti, confrontando gli indicatori di efficienza e riferendo all'Assemblea federale ed ai consigli regionali. In tal modo la Corte si trasformerebbe in una pluralità di organi e, soprattutto, qualificerebbe la propria attività di controllo sull'attività amministrativa nel suo complesso e quindi sui risultati della stessa, senza dover perdere la propria funzione di verifica in una miriade di controlli puntuali sui singoli atti, che hanno prodotto, nell'attuale esperienza, risultati assai negativi. La verifica sui singoli atti, infatti, oltre a determinare un dispendio notevole di risorse, considerato l'elevato numero di atti sottoposti a controllo, non consente di valutare gli esiti dell'attività amministrativa, che non è mai la semplice somma algebrica dei singoli atti; per cui, allo stato, se in ipotesi i controlli sui diversi atti hanno dato esito positivo tuttavia, può risultare che l'attività amministrativa nel suo complesso ha prodotto risultati ampiamente negativi.

Sono proposte poi alcune significative innovazioni all'ordinamento giurisdizionale, ed in particolare per quanto riguarda i magistrati inquirenti. Questi debbono essere eletti dai cittadini e non più essere nominati in seguito a concorso. In tal modo, fermo restando l'obbligo dell'azione penale, si avrebbe un diverso tipo di legittimazione dei soggetti rappresentanti

del pubblico interesse nei procedimenti penali. Inoltre è mantenuta la possibilità di nominare i magistrati di Cassazione tra professori universitari o avvocati, ma per questi ultimi è sufficiente che siano stati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori per almeno dieci anni, mentre non è richiesta l'attualità dell'iscrizione al momento della nomina, come attualmente previsto dalla Costituzione.

Rimane poi in capo al Ministero di grazia e giustizia l'organizzazione del funzionamento dei servizi relativi.

Il titolo V riguarda poi gli Stati, quali nuovi enti facenti parte della Federazione, con un territorio di riferimento che comprende una o più Regioni. Ciascuno Stato, i cui poteri e funzioni sono fissati in Costituzione, ha come organi il Parlamento, per la funzione legislativa; il Presidente per la funzione esecutiva; la Corte costituzionale, per la giustizia costituzionale. Ciascuno Stato ha una propria Costituzione, a cui spetta fissare il numero dei componenti di ciascun Parlamento, per il quale vi è incompatibilità con analogo carica in altro Parlamento statale oppure nell'Assemblea federale. Anche per i componenti degli organi costituzionali degli Stati è prevista l'insindacabilità per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni Stato ha poi uno statuto che definisce l'istituzione dei propri organi, tra cui deve necessariamente esservi un'assemblea eletta a suffragio universale e diretto. La funzione legislativa è esercitata da ciascuno Stato in via residuale, nelle materie non riservate dalla Costituzione alla Federazione oppure ad altri enti territoriali. Tuttavia funzioni legislative possono essere delegate a Regioni, Province e Comuni ricomprese nello Stato. È infine riferito anche allo Stato il divieto di istituire dazi o di porre limitazioni alla libertà di circolazione e di esercizio della professione prescelta. In sintesi, si tratta di una riorganizzazione che consente di fissare strutture territoriali più adeguate all'esigenza dei cittadini e in grado di darsi una autonoma conformazione, pur nella unitarietà dell'indirizzo indicato dalla Costituzione.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono poi disciplinate nel titolo VI le Regioni, le Province e i Comuni. Le prime debbono fissare nello Statuto istituzione e composizioni dei propri organi, fra cui un'Assemblea monocamerale eletta a suffragio universale e diretto. Spetta a questa Assemblea esercitare le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Costituzione o dalle leggi. Inoltre in essa debbono trovare rappresentanza adeguata le Province ed i Comuni della regione, in modo da assicurare la partecipazione a livello maggiore degli enti territorialmente minori, secondo un modello che trova corrispondenza anche al livello federale. Sono le Regioni stesse, poi, che debbono esercitare le funzioni statali, fatte salve quelle di interesse locale attribuite dalle leggi allo Stato alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. È questa una innovazione particolarmente significativa in quanto trasferisce dal centro ai diversi livelli territoriali l'amministrazione per tutte le materie, non solo per quelle regionali.

Ciascuna regione è chiamata a darsi un proprio sistema elettorale, individuando il numero e i casi di ineleggibilità dei componenti dell'Assemblea regionale. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea federale o di altra Assemblea regionale. I componenti dell'Assemblea godono dell'insindacabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Presidente e Giunta debbono essere eletti nel proprio seno dall'Assemblea. Sarà lo Statuto in armonia con la Costituzione e con le leggi a stabilire le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Non è più prevista la fase di approvazione dello Statuto da parte del Parlamento nazionale. Quella fase infatti, anche per le modalità con cui si è realizzata nella prassi, rappresenta una forma di controllo al centro sugli Statuti, che sono invece espressione della autonomia delle Regioni. In ogni capoluogo della Regione il Commissario del governo federale sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dalla Federazione; non è più prevista invece la funzione di coordinamento con le funzioni regionali, in quanto il coordina-

mento da parte di un soggetto reca in sé elementi di sovraordinazione che sono la negazione dell'autonomia.

È proposta l'abrogazione dell'articolo 125 della Costituzione relativo al controllo sugli atti amministrativi delle regioni: la piena ed esclusiva titolarità delle funzioni non consente infatti di mantenere in essere questa forma di controllo statale, che costituisce di per sé negazione dell'impostazione federalista.

L'Assemblea regionale può essere sciolta solo quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, non anche quando non sia in grado di funzionare per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza oppure per ragioni di sicurezza nazionale.

Nel testo proposto non viene mantenuto, evidentemente, il procedimento attualmente previsto dall'articolo 127 della Costituzione per la promulgazione delle leggi regionali approvate dal consiglio regionale. Infatti, tale procedimento presuppone un controllo da parte del Governo nazionale sulle leggi regionali.

La legge dello Stato oppure degli Stati interessati può disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con almeno un milione di abitanti. È poi previsto un procedimento di distacco di province e comuni da una regione ad un'altra. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabilite con leggi statali, su iniziativa dei comuni e sentita la regione. È infine stabilita l'autonomia di comuni e province sotto il profilo normativo, amministrativo, finanziario, di autogoverno nelle forme della democrazia diretta e rappresentativa. Essi hanno infine autonomia statutaria e organizzativa. È dunque un'attribuzione diretta della più ampia autonomia da parte della Costituzione, senza che sia necessaria la fissazione di principi da parte di leggi, quale momento di filtro, ma anche di limitazione, delle funzioni degli enti locali.

Particolare attenzione è prestata al sistema finanziario degli enti territoriali, aspetto fondamentale per consentire un effettivo

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionamento di un ordinamento su base federale. In primo luogo è stabilito che ogni ente territoriale previsto dalla Costituzione sostenga le spese relative ai propri compiti in modo autonomo. Così facendo si intendono individuare precise responsabilità di spesa ed impedire conseguentemente che si possa distinguere tra soggetto a cui è imputato l'esercizio della funzione e soggetto a cui è riconducibile il relativo finanziamento. In tale ottica si pone anche l'obbligo, fissato dal nuovo articolo 131 della Costituzione, di predisposizione dei conti pubblici in modo chiaro e trasparente, si da individuare fonti, natura, destinazione di entità delle entrate e delle spese. Tuttavia spetta alla Federazione mantenere un forte vincolo unitario, concedendo aiuti finanziari a Stati o Regioni per investimenti di particolare rilievo, al fine di impedire squilibri economici e equilibrare i servizi prestati alle rispettive popolazioni. Tali aiuti hanno luogo sulla base di contributi sostenuti per metà con risorse della Federazione e per metà con risorse degli Stati o con Regioni interessate e debbono avere autonomo rilievo in bilancio. È espressamente previsto che la politica di coesione e solidarietà tra Stati e Regioni è realizzata dalla Federazione attraverso una specifica imposta federale. Spetta ancora alla Federazione adottare per i vari enti territoriali le misure di tutela dell'ordinamento generale da perturbazioni dell'equilibrio economico. È stato dunque perseguito, in sintesi, un modello di solidarietà trasparente che consenta, contestualmente all'individuazione precisa delle diverse responsabilità di spesa, il mantenimento del vincolo di solidarietà che rappresenta la garanzia di unità dell'ordinamento. Si intende così superare quel sistema degli sprechi che, attraverso una finanza di semplice trasferimento, ha determinato situazioni di resa assai negativa degli investimenti e delle spese effettuate.

L'articolo 132 della Costituzione nel testo proposto stabilisce anche la piena autonomia degli enti territoriali in materia di bilancio. La legge di bilancio può anche, a maggioranza qualificata stabilire nuovi o maggiori oneri con indicazione di adeguata

copertura finanziaria. È peraltro sufficiente la maggioranza semplice se vi è un rapporto di esecuzione diretta rispetto alle disposizioni costituzionali. Disposizione analoga vale per la copertura delle leggi comportanti nuovi o maggiori oneri. Le disposizioni appena illustrate sono evidentemente finalizzate a preconstituire una rete di garanzia per quelle leggi suscettibili di determinare maggiori oneri, che non possono essere espressioni di maggioranze occasionali.

Il titolo VII riguarda poi le garanzie costituzionali. L'articolo 134 della Costituzione disciplina le funzioni della Corte costituzionale federale, a cui spetta giudicare non solo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge della Federazione e dello stato, ma pure dei regolamenti. La Corte giudica anche sui conflitti di attribuzione tra i poteri della Federazione ovvero tra la Federazione e gli Stati oppure ancora tra gli Stati; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica federale; sull'ammissibilità dei referendum popolari a livello federale. Un terzo dei quindici giudici non è più nominato dal Presidente della Repubblica bensì dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni, in modo da consentire una presenza indiretta da parte di quegli enti nei giudizi che possono riguardarli. I giudici della Corte sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori, professori di materie giuridiche ed avvocati per i quali deve sussistere il duplice requisito dell'esercizio della professione per almeno venti anni e dell'iscrizione negli albi per almeno dieci anni. Il Presidente della Corte rimane in carica sino alla scadenza dell'ufficio di giudice e non, come attualmente previsto dalla Costituzione, per un triennio.

Il titolo VIII disciplina la revisione della Costituzione delineando un procedimento ordinario e procedimenti speciali. Il procedimento ordinario comporta che le leggi di revisione della Costituzione sono adottate a maggioranza assoluta dell'Assemblea federale con due successive deliberazioni e, successivamente, dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni a maggioranza dei due terzi

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei componenti. Le leggi sono sottoposte a *referendum* quando entro tre mesi, ne facciano domanda un quinto dei componenti dell'Assemblea federale, un terzo dei Parlamenti regionali oppure cinquecentomila elettori.

Il procedimento speciale riguarda le leggi che modificano disposizioni costituzionali in connessione con l'esercizio di competenze della Federazione in materia internazionale o di Unione Europea. Tali leggi debbono essere approvate dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea federale, dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni e dalla maggioranza dei voti validi nel successivo *referendum* confermativo.

Il secondo procedimento speciale riguarda le leggi che modificano la ripartizione delle competenze tra i vari enti territoriali, che debbono essere approvate dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea federale e dalla maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea degli Stati e delle

Regioni. Evidentemente l'assemblea che è espressione dei diversi livelli territoriali che compongono la Federazione è chiamata ad assumere un ruolo ed un peso decisionale assai rilevante proprio per quelle leggi che modificano gli equilibri tra i diversi enti territoriali, così come definiti dalla Costituzione.

Infine è previsto che, con legge approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni, possano essere introdotte nuove forme di partecipazione popolare alle decisioni fondamentali di ogni tipo ed in ogni momento della procedura ad eccezione della funzione giurisdizionale.

L'articolo 139-bis della nuova Costituzione qui proposta stabilisce infine l'immediata inefficacia ed invalidità di ogni norma incompatibile con la Costituzione stessa, fatta eccezione per le disposizioni o le misure connesse alla partecipazione italiana all'Unione Europea.

**DISEGNO DI LEGGE****PRINCÍPI FONDAMENTALI****Art. 1.**

1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - L'Italia è una Repubblica federale fondata sui principi della democrazia e dello Stato di diritto. I suoi valori fondamentali sono la libertà individuale e di mercato e la solidarietà tra i cittadini. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

**Art. 2.**

1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - La Repubblica federale italiana è costituita da Comuni, Province, Regioni, Stati e Federazione; ciascuno di essi è fornito di autonomi poteri di imposizione fiscale in ragione del perseguimento dei rispettivi compiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione.

La Repubblica federale si organizza conformemente al principio di sussidiarietà, sia per quanto riguarda i singoli cittadini e le formazioni sociali, sia per quanto riguarda i soggetti pubblici territoriali e non territoriali, nazionali ed internazionali.

La bandiera della Repubblica federale è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».

**Art. 3.**

1. L'articolo 3 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - Ogni persona ha diritto alla vita.

La Repubblica federale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

#### Art. 4.

1. L'articolo 4 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica federale rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

#### Art. 5.

1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - La Repubblica federale riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro in tutte le sue forme e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso morale, materiale e culturale dell'intera comunità italiana».

#### Art. 6.

1. L'articolo 6 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - La Repubblica federale è composta dai seguenti Stati:

1. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
2. Lombardia;
3. Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Emilia, Toscana;
5. Romagna, Umbria, Marche, Lazio;
6. Abruzzi, Molise, Lucania, Puglia;
7. Campania, Calabria;
8. Sicilia;
9. Sardegna;

e dalle seguenti Regioni

1. Piemonte;
2. Valle d'Aosta;
3. Lombardia;
4. Trentino-Alto Adige;
5. Veneto;
6. Friuli-Venezia Giulia;
7. Liguria;
8. Emilia;
9. Romagna;
10. Toscana;
11. Umbria;
12. Marche;
13. Lazio;
14. Abruzzi;
15. Molise;
16. Campania;
17. Puglia;
18. Lucania;
19. Calabria;
20. Sicilia;
21. Sardegna.

La città di Roma è capitale della Repubblica federale e costituisce il distretto federale.

Le Province ed i Comuni, costituiti in enti autonomi all'interno di ciascuna Regione con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, sono gli ordinamenti territoriali di base in cui si forma, si sviluppa e si consolida la vita democratica della Repubblica federale».

#### Art. 7.

1. L'articolo 7 della Costituzione è sostituito dal seguente.

«Art. 7. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Esse hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purchè non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I loro rapporti con la Repubblica federale sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

## Art. 8.

L'articolo 8 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - La Repubblica federale protegge l'ecosistema ed il patrimonio storico, artistico e culturale».

## Art. 9.

1. L'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - La Repubblica federale promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica».

## Art. 10.

1. L'articolo 10 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica federale secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici, salvo che per delitti di genocidio».

## Art. 11.

1. L'articolo 11 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - La Repubblica federale ripudia la guerra come strumento di offesa alla

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

A tale scopo la Repubblica federale aderisce ai principi ed ai valori delle Nazioni Unite e si impegna a realizzarli.

La Repubblica federale collabora allo sviluppo dell'Unione Europea per la realizzazione della federazione degli Stati Uniti d'Europa».

## Art. 12.

1. L'articolo 12 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - La lingua ufficiale della Repubblica federale è l'italiano; la Repubblica federale tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, anche attraverso l'utilizzo di lingue diverse dall'italiano».

## PARTE I

## DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

## TITOLO I

## RAPPORTI CIVILI

## Art. 13.

1. L'articolo 18 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

## Art. 14.

1. L'articolo 21 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la

parola, lo scritto, l'immagine ed ogni altro mezzo di diffusione, con i soli limiti tassativamente previsti dalla legge a tutela dei diritti della persona.

Nessuna manifestazione del pensiero può essere soggetta a censura. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a reprimere manifestazioni contrarie al buon costume, nonché a prevenire ed a reprimere quelle che possano ledere i minori nella formazione della loro personalità e cultura.

Particolare disciplina è riservata alle manifestazioni lesive attuate attraverso il mezzo televisivo.

Nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge tutti hanno il diritto di ricercare, trasmettere e ricevere informazioni. Sono vietate la raccolta e l'uso di informazioni che implicino discriminazioni o lesioni dei diritti fondamentali della persona.

La Repubblica federale garantisce il pluralismo dei sistemi informativi. La legge detta le norme necessarie per impedire le concentrazioni. Stabilisce la pubblicità della proprietà e dei mezzi di finanziamento della stampa e delle emittenti radiofoniche e televisive. Riconosce carattere di preminente interesse generale al servizio pubblico radiotelevisivo e definisce le modalità per l'istituzione e l'esercizio di emittenti radiotelevisive da parte di privati. Disciplina il diritto di rettifica e le condizioni per l'accesso di singoli e di gruppi al servizio pubblico radiotelevisivo. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni, iscrizioni, procedure o altri obblighi, eccettuati quelli posti dalle leggi fiscali e di tutela del lavoro, che limitino, vincolino o ritardino in qualunque modo la possibilità di libera espressione del pensiero.

Si può procedere a sequestro di mezzi di diffusione dell'informazione soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge lo preveda, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro può essere eseguito da ufficiali di polizia giudi-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto».

## Art. 15.

1. L'articolo 23 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale, ordinaria o straordinaria, può essere imposta se non in base alla legge».

## Art. 16.

1. L'articolo 26 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 26. L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici, salvo che per i delitti di genocidio».

## Art. 17.

1. L'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte».

## Art. 18.

1. L'articolo 28 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - I funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili,

secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti. In tali casi la responsabilità civile si estende agli enti di appartenenza».

## TITOLO II

### RAPPORTI ETICO-SOCIALI

#### Art. 19.

1. L'articolo 29 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - La Repubblica federale riconosce e tutela i diritti della famiglia. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

#### Art. 20.

1. L'articolo 30 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei componenti della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità e della maternità».

#### Art. 21.

1. L'articolo 31 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - La Repubblica federale agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Promuove un'equa e sollecita normativa in materia di adozioni, affidamenti e affiliazioni».

## Art. 22.

1. L'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - La Repubblica federale tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

## Art. 23.

1. L'articolo 33 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - L'arte, la tecnica e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per la Repubblica federale.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole pubblicamente gestite.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, svolgono la loro attività secondo statuti che ne garantiscono l'autonomia».

## Art. 24.

1. L'articolo 34 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita ed è impartita per un periodo minimo prefissato dalla legge federale.

La Repubblica federale assicura alle famiglie la libertà di scelta tra scuola a gestione pubblica e scuola a gestione privata, secondo le forme prefissate dalla legge.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica federale rende effettivo questo diritto».

### TITOLO III

#### RAPPORTI ECONOMICI

##### Art. 25.

1. L'articolo 35 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - L'economia della Repubblica federale si basa sul libero mercato, sul lavoro in tutte le sue forme, sulla libera iniziativa economica dei cittadini.

La legge fissa le norme che disciplinano e garantiscono la concorrenza ed il libero accesso ai mercati.

La Repubblica federale garantisce la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali, intesi ad affermare e regolare i diritti della libera iniziativa e del lavoro; riconosce la libertà di emigrazione e di mobilità dei capitali e dei beni al proprio interno e verso l'estero, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge; tutela il lavoro italiano all'estero».

##### Art. 26.

1. L'articolo 36 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso adeguata ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge federale.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

#### Art. 27.

1. L'articolo 37 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

La legge federale stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica federale tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione».

#### Art. 28.

1. L'articolo 38 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

I disabili fisici e psichici hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti pubblici o con pubblico contributo.

L'assistenza privata è libera. È garantita ai cittadini la libertà di scelta tra assistenza pubblica ed assistenza privata secondo le forme prefissate dalla legge».

## Art. 29.

1. L'articolo 39 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - L'organizzazione sindacale è libera ed autofinanziata.

L'ordinamento interno e l'attività dell'organizzazione sindacale devono essere conformi ai principi della democrazia.

La legge, ai fini del conferimento di efficacia obbligatoria generale ai contratti collettivi di lavoro e ai fini della produzione di altri effetti giuridici, determina i criteri per l'accertamento della rappresentatività dei sindacati.

I bilanci dei sindacati debbono essere pubblici e depositati nelle forme di legge».

## Art. 30.

1. L'articolo 41 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 41. - L'iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

## Art. 31.

1. L'articolo 42 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - La proprietà è pubblica o privata.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita; la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento e di trasferimento.

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo equo indennizzo, espropriata per motivi di comprovato interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti della Repubblica federale sulle eredità».

## Art. 32.

1. L'articolo 43 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 43. La proprietà pubblica di attività e beni economici è limitata alla produzione di quei beni e servizi di interesse pubblico che non siano altrimenti offerti dall'iniziativa privata».

## Art. 33.

1. L'articolo 44 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - Al fine di conseguire un razionale ed adeguato sfruttamento del suolo, sono promosse la bonifica e la valorizzazione delle terre, la ricostituzione ed il potenziamento delle unità produttive agricole; la Repubblica federale aiuta la piccola e media proprietà terriera».

## Art. 34.

1. L'articolo 45 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - È riconosciuta la funzione sociale della cooperazione che abbia comprovato carattere di mutualità. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato».

## Art. 35.

1. L'articolo 46 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, è riconosciuto il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

## Art. 36.

1. L'articolo 47 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - È incoraggiato e tutelato il risparmio in tutte le sue forme; la Repubblica federale disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Il potere di vigilanza sulle aziende di credito è affidato dalla legge ad un organo autonomo, distinto dalla Banca centrale.

La Repubblica federale favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei complessi industriali, commerciali, bancari ed assicurativi del Paese».

## TITOLO IV

## RAPPORTI POLITICI

## Art. 37.

1. L'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge».

## Art. 38.

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - La Repubblica federale riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a

determinare la politica nazionale secondo i principi fissati dalla Costituzione.

L'ordinamento interno e l'attività dei partiti devono essere conformi ai principi ed alla prassi della democrazia.

I bilanci dei partiti debbono essere pubblici e depositati nelle forme di legge».

#### Art. 39.

1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Assemblee per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

#### Art. 40.

1. L'articolo 51 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica federale ed i cittadini dell'Unione Europea.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro».

#### Art. 41.

1. L'articolo 52 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - La difesa della patria è dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino nè l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa ai principi della Costituzione».

Art. 42.

1. L'articolo 54 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica federale e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  
FEDERALE

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I - *Le Assemblee*

Art. 43.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento si compone dell'Assemblea federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Assemblee nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 44.

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - L'Assemblea federale è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati all'Assemblea federale è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto la maggiore età.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica federale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

#### Art. 45.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - L'Assemblea degli Stati e delle Regioni, è costituita dai componenti dei Governi degli Stati e dei Governi delle Regioni, che li nominano e li revocano».

#### Art. 46.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Ogni Stato ha cinque voti; ogni Regione ha almeno due voti; quelle con più di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con più di cinque milioni di abitanti ne hanno sei.

Ogni Stato ed ogni Regione invia tanti componenti quanti sono i suoi voti. I voti di uno Stato o di una Regione possono essere espressi solo unitariamente e solo dai componenti presenti o dai loro sostituti.

L'Assemblea degli Stati e delle Regioni elegge il suo Presidente per un anno.

L'Assemblea è convocata dal presidente secondo le norme del proprio regolamento e quando lo richiedano almeno due Stati, o almeno quattro Regioni, o il Governo federale o il Presidente della Repubblica.

I componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni hanno il diritto di assistere alle sedute, anche segrete, dell'Assemblea federale e delle sue commissioni».

## Art. 47.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

## Art. 48.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - L'Assemblea federale è eletta per quattro anni».

## Art. 49.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della nuova Assemblea federale ha luogo entro trenta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.

Finchè non sia riunita la nuova Assemblea federale sono prorogati i poteri della precedente».

## Art. 50.

1. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 62. - Ciascuna Assemblea si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Assemblea può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti».

## Art. 51.

1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - Ciascuna Assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'ufficio di Presidenza sono quelli dell'Assemblea federale».

## Art. 52.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - Ciascuna Assemblea adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Assemblee e il Parlamento riunito possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Assemblee, hanno diritto di assistere alle sedute. Se richiesti, hanno l'obbligo di assistere alle sedute, anche tramite rappresentanti appartenenti al proprio dicastero.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

## Art. 53.

1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 65. - La legge federale determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di componente del Parlamento e di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Assemblee».

## Art. 54.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - L'Assemblea federale e l'Assemblea degli Stati e delle Regioni giudica-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

## Art. 55.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. - Ogni componente dell'Assemblea federale esercita le sue funzioni nell'interesse della Repubblica federale».

## Art. 56.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I componenti del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione dell'Assemblea alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un componente del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile».

## Art. 57.

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. - I componenti del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge».

SEZIONE II - *La formazione delle leggi*

## Art. 58.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La Federazione è competente ad esercitare la funzione legislativa in via

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esclusiva nelle seguenti materie mediante deliberazione collettiva e conforme dei due rami del Parlamento:

- affari esteri, fatta salva la possibilità per le Regioni di stipulare accordi relativi alle materie di proprio interesse non di competenza dello Stato;
- difesa federale;
- organizzazione Federale della sicurezza pubblica;
- ordinamento della navigazione marittima ed aerea;
- servizi postali, telefonici e radiotelevisivi, interni ed internazionali;
- codificazione penale, ordinamento e reclutamento delle giurisdizioni superiori;
- moneta;
- organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali;
- misure restrittive della libertà personale;
- tutela federale delle minoranze linguistiche».

## Art. 59.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. - La Federazione è altresì competente ad esercitare la funzione legislativa in via esclusiva nelle seguenti materie, mediante la deliberazione dell'Assemblea federale:

- bilancio della Federazione;
- calamità naturali;
- politica energetica federale;
- beni culturali e paesistici, di rilievo federale, parchi e riserve federali, tutela ecologica di interesse federale;
- finanza federale, compresa la codificazione sanzionatoria e procedurale relativa ai tributi federali;
- ricerca scientifica e tecnologica, attività aerospaziale di interesse federale;
- pesi, misure e determinazioni del tempo;
- rilevazioni statistiche federali;
- passaporti, immigrazione ed emigrazione;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diritti politici, elettorali, di circolazione, soggiorno e residenza;

norme elettorali per il Parlamento europeo e norme di incompatibilità per i componenti dell'Assemblea federale;

cittadinanza;

dogane;

stato civile;

esplosivi ed armi non di uso individuale;

energia nucleare;

diritto del lavoro;

istituti previdenziali obbligatori;

esercizio di arti e professioni;

Le funzioni amministrative per le materie elencate dagli articoli 69 e 70 spettano alla Federazione.

Le Regioni a Statuto speciale conservano competenze legislative esclusive definite nei rispettivi Statuti, ancorchè ricomprese nell'elenco di cui al primo comma».

## Art. 60.

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, e a ciascun componente delle Assemblee.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto per articoli.

Tutti i progetti di legge sono presentati all'Assemblea federale. I componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni presentano i propri progetti di legge all'Assemblea di appartenenza, qualora essi concernano le materie di cui all'articolo 69».

## Art. 61.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Assemblea è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Assemblea stessa,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».

## Art. 62.

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica federale entro un mese dall'approvazione. Se le Assemblee, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso».

## Art. 63.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica federale, prima di promulgare la legge, può,

con messaggio motivato alle Assemblee, chiedere una nuova deliberazione.

Se le Assemblee approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata».

#### Art. 64.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - È indetto *referendum* popolare consultivo, abrogativo e approvativo di una legge o di un atto avente valore di legge della Repubblica federale, quando lo richiedano cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o due Parlamenti statali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea federale. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

#### Art. 65.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, nelle sole materie relative alla sicurezza nazionale, alle calamità naturali, all'introduzione di norme finanziarie urgenti ed indifferibili, o al recepimento di atti normativi dell'Unione Europea, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Assemblee che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'entrata in vigore dei decreti è subordinata all'espressione da parte del Presidente della Repubblica, di parere positivo circa l'esistenza dei presupposti richiesti dal comma precedente; qualora il parere risulti positivo limitatamente a parti o singole disposizioni, queste sole entrano in vigore.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Assemblee possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Non è consentito riprodurre in successivi decreti elementi contenuti in decreti respinti o non approvati».

## Art. 66.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. - Le Assemblee deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

## Art. 67.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica federale su legge di delegazione delle Assemblee.

Non possono applicarsi ai reati commessi dal Presidente della Repubblica federale.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione».

## Art. 68.

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - Ogni accordo o trattato di natura internazionale è portato dal Governo a conoscenza delle Assemblee prima della sua sottoscrizione.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle Assemblee, da presentarsi entro i successivi trenta giorni, il Parlamento si pronuncia sull'accordo o trattato.

Il termine può essere ridotto, in casi eccezionali, su richiesta del Governo.

Decorso il termine senza che sia stata presentata la richiesta di esame, si intende che il Parlamento consente, a tutti i fini, l'ulteriore corso dell'accordo o trattato.

È sempre autorizzata con legge la ratifica degli accordi o trattati internazionali che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi e di quelli relativi all'assunzione di obblighi militari.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche in caso di denuncia o di recesso dagli accordi vigenti».

## Art. 69.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - Le Assemblee approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

## Art. 70.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - L'Assemblea federale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli

stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria».

TITOLO II  
IL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA FEDERALE

Art. 71.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - Il Presidente della Repubblica federale è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano dieci delegati per ogni Regione estratti a sorte fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

L'elezione del Presidente della Repubblica federale ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora non si raggiunga questa maggioranza, dopo il sesto scrutinio complessivo si procede al ballottaggio fra i due eleggibili che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. Viene eletto quello che consegue la maggioranza, anche relativa.

A parità di voti è eletto od entra in ballottaggio il più anziano di età».

Art. 72.

1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge».

## Art. 73.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica federale è eletto per sei anni e non è rinnovabile nel mandato.

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea federale convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Assemblee sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Assemblee nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

## Art. 74.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica federale, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica federale, il Presidente dell'Assemblea federale indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Assemblee sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione».

## Art. 75.

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale rappresenta l'unità della Nazione Italiana. Svolge anche le funzioni di Capo di Stato della Federazione.

Può inviare messaggi alle Assemblee.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indice le elezioni delle nuove Assemblee e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Assemblee dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari della Federazione.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Assemblee.

Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Assemblee.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazie e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

## Art. 76.

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88. - Il Presidente della Repubblica Federale può, sentito il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea federale.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

## Art. 77.

1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica federale è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati

anche dal Presidente del Consiglio dei ministri».

#### Art. 78.

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - Il Presidente della Repubblica federale non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

#### Art. 79.

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - Il Presidente della Repubblica federale, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica federale e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune».

### TITOLO III

### IL GOVERNO

#### SEZIONE I - Il Consiglio dei Ministri

#### Art. 80.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica federale è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono, insieme, il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri».

## Art. 81.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica federale».

## Art. 82.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea federale.

La stessa accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; non può porsi questione di fiducia da parte del Governo su alcuna materia in votazione da parte dell'Assemblea federale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta all'Assemblea per ottenere la fiducia. Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea federale e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

## Art. 83.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Non può essere conferita ai Ministri, Sottosegretari, Commissari o ad altre istituzioni governative alcuna attribuzione concernente materie non elencate negli articoli 69 e 70».

## Art. 84.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni o dell'Assemblea federale, secondo le norme stabilite con legge».

SEZIONE II - *La Pubblica amministrazione*

## Art. 85.

1. L'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - L'amministrazione pubblica è disciplinata da statuti e regolamenti sulla base di principi determinati dalle leggi.

Gli indirizzi dell'amministrazione sono determinati dagli organi istituzionali degli enti.

Le amministrazioni sono separate dai rispettivi organi istituzionali.

Gli organi istituzionali sono coadiuvati, nell'esercizio delle proprie funzioni, da uffici composti da personale strettamente necessario allo scopo.

Le autorità indipendenti sono costituite con legge. Gli organi istituzionali non ne determinano gli indirizzi nè la composizione».

## Art. 86.

1. L'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 98. - Costituisce pubblico interesse che tutto il personale delle pubbliche amministrazioni operi esclusivamente con criteri di efficacia, efficienza, produttività, funzionalità, imparzialità e trasparenza.

Ogni pubblico dipendente risponde periodicamente dell'applicazione di tali criteri nello svolgimento della sua attività e nell'organizzazione del lavoro all'ufficio al quale appartiene.

Una quota della retribuzione è rapportata ai criteri di cui al comma precedente ed è periodicamente verificata e determinata.

I funzionari pubblici, rendendo conto periodicamente della loro attività, documentano i risultati progressivamente conseguiti nell'efficienza dell'ufficio o del servizio, la riduzione dei costi perseguita, il miglioramento della qualità.

I compiti dei funzionari pubblici sono definiti in modo che risultino le responsabilità professionali, personali, in conseguenza di atti, omissioni e ritardi nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni».

## Art. 87.

1. L'articolo 99 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - Contro le azioni ed omissioni dell'amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale per motivi di legittimità.

La tutela deve essere efficace e comprendere il risarcimento per ogni lesione arrecata illegittimamente.

La legge prevede ricorsi amministrativi ed altri istituti idonei a favorire la risoluzione non giurisdizionale delle controversie con la pubblica amministrazione.

La legge definisce i requisiti di ammissione ed i criteri di specializzazione dei magistrati addetti agli organi giurisdizionali che conoscono delle controversie con la pubblica amministrazione.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il reclutamento e gli organici dei giudici amministrativi di primo grado sono previsti solo su base regionale».

## Art. 88.

1. Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 99-bis. - L'amministrazione svolge la sua attività secondo criteri di efficacia, efficienza, produttività, funzionalità, imparzialità e trasparenza.

Le amministrazioni pubbliche sono dirette e gestite attraverso un sistema di controllo interno di gestione che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti, sulla base di indicatori specifici continuamente aggiornati anche in relazione a quelli delle amministrazioni similari.

Sui risultati dell'esercizio del controllo interno di gestione, viene data comunicazione, su richiesta, ai cittadini, ai componenti degli organi istituzionali elettivi ed alle altre amministrazioni.

I procedimenti amministrativi sono regolati in modo che sia assicurato il pieno ed assoluto rispetto dei criteri di cui al primo comma.

Le leggi sulla pubblica amministrazione e le decisioni amministrative sono adottate ed approvate previo esame analitico delle loro conseguenze sull'organizzazione amministrativa e sulla sua efficienza.

Nella disciplina dell'attività amministrativa sono garantiti i diritti all'informazione, alla partecipazione nei procedimenti, al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni.

I procedimenti amministrativi devono essere conclusi entro i termini previsti. Per ogni inerzia dell'amministrazione è previsto rimedio sostitutivo».

## Art. 89.

1. Dopo l'articolo 99-bis della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 99-ter. - Gli impiegati pubblici ed i funzionari professionali sono assunti ed

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accedono alle qualifiche superiori solo mediante concorsi pubblici che sono svolti su base regionale e per ruoli organici regionali.

Nelle più alte cariche federali devono trovarsi, in un rapporto adeguato, funzionari di tutti gli Stati.

Le persone adibite agli altri uffici federali devono, di regola, provenire dallo Stato in cui esplicano la loro attività.

L'indipendenza e l'imparzialità nella gestione e nella disciplina del personale sono garantiti anche dalla composizione degli organi ad essi preposti.

I funzionari professionali all'atto dell'inserimento ed in permanenza del rapporto di lavoro dichiarano ed aggiornano la personale appartenenza a partiti, movimenti politici, sindacati e associazioni volontarie».

SEZIONE III - *Gli organi ausiliari*

## Art. 90.

1. L'articolo 100 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 100. - La Banca d'Italia è la Banca centrale della Repubblica federale; essa è autonoma ed ha come compito fondamentale di garantire la stabilità dei prezzi. Le sue funzioni e le sue competenze possono essere trasferite alla Banca centrale dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono indipendenti. La nomina dei loro componenti non è di competenza del Governo. Essi svolgono esclusivamente le funzioni dell'amministrazione di appartenenza.

Le Corti dei conti federali e regionali controllano la legittimità dell'attività delle amministrazioni della rispettiva circoscrizione, assicurano la regolarità dei conti, raccolgono e confrontano gli indicatori di efficienza e riferiscono all'Assemblea federale ed ai Consigli regionali.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza delle amministrazioni pubbliche e della giustizia nell'amministrazione di secondo grado».

#### TITOLO IV

#### LA MAGISTRATURA

##### SEZIONE I - *L'ordinamento giurisdizionale*

#### Art. 91.

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica federale. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo, dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I componenti elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, nè far parte di un Parlamento o di un'Assemblea regionale».

#### Art. 92.

1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

I magistrati inquirenti sono eletti dai cittadini secondo norme stabilite con legge della Repubblica federale.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni non inquirenti attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano o siano stati iscritti negli Albi speciali per le giurisdizioni superiori per almeno dieci anni».

#### Art. 93.

1. L'articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

### SEZIONE II - Norme sulla giurisdizione

#### TITOLO V

#### GLI STATI

#### Art. 94.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - Gli Stati sono enti territoriali con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Sono organi dello Stato il Parlamento, che svolge la funzione legislativa; il Presidente che svolge la funzione esecutiva; la Corte costituzionale che svolge la funzione di giustizia costituzionale.

Il Presidente rappresenta lo Stato.  
Ogni Stato ha una propria Costituzione».

Art. 95.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 115. - Ogni Stato ha un Parlamento la cui composizione è fissata dalla Costituzione statale. Nessuno può appartenere a più di un Parlamento statale o ad un Parlamento statale ed all'Assemblea federale; i componenti dei Parlamenti degli Stati non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Ogni Stato fissa nella propria Costituzione l'istituzione e la composizione dei propri organi, fra i quali un'Assemblea eletta a suffragio universale e diretto».

Art. 96.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Ogni Stato esercita la funzione legislativa nelle materie non riservate dalla presente Costituzione alla Federazione o ad altri enti territoriali. Può delegare funzioni legislative a Regioni, Province e Comuni di appartenenza».

Art. 97.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - Lo Stato non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra gli Stati.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra gli Stati.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio Federale la loro professione, impiego o lavoro».

TITOLO VI  
LE REGIONI,  
LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 98.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 117-bis. - Ogni Regione fissa nello Statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi, fra i quali un'Assemblea monocamerale eletta a suffragio universale e diretto».

Art. 99.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie di competenza dello Stato, salvo quelle di interesse locale che sono attribuite dalle leggi allo Stato, alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali».

Art. 100.

1. Gli articoli 119 e 120 della Costituzione sono abrogati.

Art. 101.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 121. - L'Assemblea regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Nell'Assemblea regionale devono trovare adeguata rappresentanza le Province ed i Comuni della Regione».

## Art. 102.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità dei componenti dell'Assemblea regionale sono stabiliti con legge della Regione.

Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un'Assemblea regionale e ad una delle Assemblee federali o ad un'altra Assemblea regionale.

L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I componenti dell'Assemblea regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il presidente ed i componenti della Giunta sono eletti dall'Assemblea regionale tra i suoi componenti».

## Art. 103.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. - Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione.

Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali».

## Art. 104.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - Un Commissario del Governo federale, residente nel capoluogo della Regione soprintende alle funzioni amministrative esercitate dalla Federazione».

## Art. 105.

1. L'articolo 125 della Costituzione è abrogato.

## Art. 106.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - L'Assemblea regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo federale di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica federale, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Federazione. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili all'Assemblea regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».

## Art. 107.

1. L'articolo 127 della Costituzione è abrogato.

## Art. 108.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - I Comuni e le Province hanno autonomia normativa ed amministrativa, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, autogoverno nelle forme della democrazia diretta e rappresentativa, autonomia statutaria ed organizzativa».

SEZIONE I - *Il sistema finanziario*

## Art. 109.

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 129. - Ogni ente territoriale previsto dalla Costituzione sostiene le spese relative ai propri compiti in modo autonomo, salvo diversa disposizione della Costituzione».

## Art. 110.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 130. - La redazione dei conti pubblici deve essere fondata sui principi della trasparenza e della chiarezza, in modo che siano individuate le fonti, la natura, la destinazione e l'entità delle entrate e delle spese annuali, pluriennali e permanenti.

La Federazione è competente a prevedere la concessione di aiuti finanziari a Stati o a Regioni per investimenti di particolare importanza in tali aree, al fine di impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale e per equilibrare la natura e lo stato dei servizi prestati alle rispettive popolazioni. Gli aiuti finanziari hanno luogo sulla base di contributi sostenuti per metà con risorse della Federazione e per metà con risorse degli Stati o delle Regioni interessate. Tali aiuti devono essere autonomamente evidenziati nei bilanci dei rispettivi enti territoriali a seconda che siano in uscita o in entrata. La politica di coesione e solidarietà tra gli Stati e le Regioni sono attuate dalla Federazione mediante risorse derivanti da specifica imposizione federale.

La Federazione con legge può adottare per i vari enti territoriali misure volte a tutelare l'ordinamento generale da perturbazioni dell'equilibrio economico generale. Tali misure, in via indicativa, possono concernere l'assunzione di prestiti o il mantenimento di fondi infruttiferi presso la Banca d'Italia».

## Art. 111.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 131. - Gli enti pubblici territoriali sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.

La legge di bilancio può, con espresso voto favorevole dei due terzi dei presenti dell'Assemblea elettiva, stabilire nuovi o maggiori oneri, indicando i mezzi per farvi fronte per tutta la loro durata. Per l'approvazione di tali nuovi o maggiori oneri è sufficiente la maggioranza dei votanti, se esse si pongono in diretta e mera esecuzione di disposizioni costituzionali».

## Art. 112.

1. Dopo l'articolo 131 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 131-bis. - Ogni legge, diversa da quella di bilancio, che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi di copertura finanziaria per l'intero periodo di applicazione e deve essere approvata dai due terzi dei presenti dell'assemblea elettiva. Per l'approvazione di tali leggi è sufficiente la maggioranza dei votanti, se esse si pongono in diretta e mera esecuzione di disposizioni costituzionali».

## Art. 113.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - Si può con legge dello Stato o degli Stati interessati disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si può, con *referendum* e con legge dello Stato o degli Stati interessati e sentite le Assemblee regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

## Art. 114.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 133. - Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi dello Stato, su iniziativa dei comuni e sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## TITOLO VII

## LE GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I - *La Corte costituzionale federale*

## Art. 115.

1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 134. - La Corte costituzionale federale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, nonché dei regolamenti, della Federazione e dello Stato;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri della Federazione e su quello tra la Federazione e gli Stati e tra gli Stati;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica federale;

sull'ammissibilità dei *referendum* popolari a livello federale».

## Art. 116.

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. - La Corte costituzionale federale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dall'Assemblea federale, per un terzo dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno venti anni e siano stati iscritti negli Albi per le giurisdizioni speciali per almeno dieci anni.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, costituzionale e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte costituzionale elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica sino alla scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di componente del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica federale intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte costituzionale, sedici componenti tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

## Art. 117.

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 136. - Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte costituzionale è pubblicata e comunicata all'Assemblea federale ed all'Assemblea degli Stati e delle Regioni e ai Parlamenti statali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali».

## TITOLO VIII

## LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

SEZIONE I - *Procedimento ordinario*

## Art. 118.

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Se non altrimenti previsto dalla Costituzione, le leggi di revisione della Costituzione sono adottate a maggioranza assoluta dall'Assemblea federale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e, successivamente, dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei componenti dell'Assemblea federale, un terzo delle Assemblee regionali, o cinquecentomila elettori.

La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

SEZIONE II - *Procedimenti speciali*

## Art. 119.

1. Dopo l'articolo 138 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 138-*bis*. - Una legge che modifica disposizioni costituzionali in conseguenza dell'esercizio delle competenze della Federazione in materia internazionale e di Unione Europea, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea federale e dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni e dalla maggioranza dei voti validi espressi in occasione di un *referendum* popolare confermativo».

## Art. 120.

1. Dopo l'articolo 138-*bis* della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 138-*ter*. - Una legge che modifica la ripartizione delle competenze tra i vari enti territoriali, stabilita dalla Costituzione, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea federale e dalla maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni».

## Art. 121.

1. Dopo l'articolo 138-*ter* della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 138-*quater*. - Oltre ai casi indicati espressamente dalla presente Costituzione, con legge che necessita della maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni, si possono introdurre altre ipotesi di partecipazione popolare alle decisioni fondamentali di ogni tipo ed in ogni momento delle procedura ad eccezione della funzione giurisdizionale».

SEZIONE III - *Limiti*

## Art. 122.

1. Dopo l'articolo 139 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«Art. 139-*bis*. - La presente Costituzione è la legge suprema della Repubblica Italiana; essa rende invalida ed inefficace ogni disposizione normativa incompatibile.

Nessuna disposizione di questa Costituzione rende invalide od inefficaci le leggi emanate, gli atti adottati o le misure prese dai competenti enti territoriali, necessari in conseguenza degli obblighi discendenti dalla partecipazione della Repubblica federale italiana all'Unione Europea o alle Comunità o alle relative istituzioni, o dagli organismi competenti in forza dei trattati istitutivi delle Comunità, di avere forza di legge nella Repubblica federale».

## Art. 123.

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Le leggi di ratifica ed esecuzione dei trattati in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale, anche se in contrasto con essa, hanno piena validità ed efficacia e possono essere modificate o abrogate solo con leggi di revisione costituzionale di cui all'articolo 138-*bis* della Costituzione.

Se non altrimenti disposto dalla Costituzione, come modificata alla presente legge costituzionale, tutte le leggi e gli atti ad esse equiparati in vigore alla data di entrata in vigore della predetta legge costituzionale, come pure tutti gli organi ed i soggetti pubblici attualmente esistenti, continuano rispettivamente ad avere validità e ad esercitare le proprie funzioni, come se la presente legge costituzionale non fosse stata approvata; essi nondimeno possono essere revocati, aboliti o modificati dagli organi e soggetti competenti in conformità ai poteri conferiti dalla presente legge costituzionale.

